

INTEGRAZIONE (ANNO 2021) del M.O.G. ex Dlgs 231/01 adottato da A.SE. Spoleto S.r.l.

Parte speciale Z

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e
PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(- 2021/2023-)**

INTRODUZIONE

1) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **PRIMA DELLA DETERMINAZIONE A.N.AC. N° 8/2015**

La proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, è stata approvata dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), il 17 settembre 2013.

Come noto la Legge n. 190/12, approvata dal Legislatore il 6 novembre 2012, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La stessa, inoltre, è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, valutarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

La legge 190/2012, quindi, delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

Quanto ai destinatari di tale norma, sebbene la legge 190/12 impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il paragrafo 1.3. del PNA stabilisce espressamente, che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali". Tuttavia, "per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Il "PnA" impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". Ciò significa integrare il "Mog 231" ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "Trasparenza" e sulla "Incompatibilità ed inconfiribilità".

Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre, inoltre, fare menzione anche dei decreti emanati in attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12:

- il Dlgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconfiribilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi “di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”;
- il Dlgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

2) I PRIMI INTERVENTI A.SE IN MATERIA ANTICORRUZIONE

Già a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, A.SE Spoleto S.p.A aveva attivato tutte le iniziative necessarie ad adeguare il proprio Modello organizzativo ex Dlgs 231/01 alle novità introdotte con il suddetto provvedimento legislativo, il quale, accanto alla modifica di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e societari, ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove fattispecie criminose.

L'art. 1, comma 75, l. 190/2012, infatti, introducendo nel codice penale l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) ha contestualmente modificato, integrandolo, l'art. 25 del d.lgs. 231/2001, così come, nell'ambito dei reati societari, sostituendo l'art. 2635 cod. civ. con la previsione della corruzione tra privati, ha conseguentemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto, prevedendolo all'art. 25 ter, lettera s-bis d.lgs. 231/2001.

Alla luce delle suddette modifiche apportate dalla L. 190/2012, dunque, l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01, ha ravvisato la necessità di modificare il MOG adottato da ASE S.p.a, al fine di mantenere l'efficacia ed adeguatezza dello stesso; proposta accolta dal C.d.A ASE con delibera n° 3 del 12.02.2013.

In virtù del suddetto adeguamento, si è reso, pertanto, necessario effettuare un nuovo “processo di Risk management” con conseguenziale nuova mappatura dei processi a rischio reato e nuova elencazione dei reati potenzialmente riconducibili ad ASE s.p.a.

A seguito di tale processo, pertanto, il MOG ASE è stato modificato ed aggiornato non soltanto con l'introduzione del reato di Corruzione tra privati e quello di Induzione Indebita a dare o promettere utilità (così come sancito dalla L. 190/2012), ma con l'introduzione di un intero nuovo capitolo concernente in generale i “reati contro la Pubblica Amministrazione” (cfr. nuovo CAP. 12 bis).

Conseguentemente all'entrata in vigore del P.N.A. ed anche alla luce dei cambiamenti nella *governance* della Società (che a loro volta hanno determinato un ulteriore modifica del M.O.G.) è stato fatto uno studio approfondito dei processi organizzativi e gestionali societari ed è emersa l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle misure, già predisposte in chiave 231, adeguandole alle esigenze di più ampia portata delineate dal PNA e dalla legge 190/12.

In considerazione del quadro normativo delineato al paragrafo che precede, tenuto conto, al contempo, che erano in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate, A.SE. Spoleto S.p.A, dunque, già nel primo semestre 2014, ha ritenuto opportuno integrare il proprio modello di organizzazione e gestione, definendo le “linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione che la società bandisce sotto qualsiasi forma.

Il predetto documento, approvato in data 13 giugno 2014, con Delibera 13 dell'Amministratore Unico A.SE. SPOLETO S.p.A., si ispirava ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, ed era stato suddiviso in due sezioni:

- Sezione I - Anticorruzione” dedicata all'approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti la prevenzione della corruzione anche ai fini del D.lgs 231/01;
- Sezione II - Trasparenza”, in cui sono declinate le misure adottate dalla società in tale ambito

Con l'applicazione integrata “sistema 231 - legge anticorruzione”, A.SE. SPOLETO S.p.a. si prefiggeva l'obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività societarie.

La Società, inoltre, poneva in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di corruzione e trasparenza, per quanto applicabili, nominando un Responsabile della prevenzione alla Corruzione e Trasparenza.

3) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE ANAC N° 8/2015 (e dell'aggiornamento 2015 al Piano Naz. Anticorruzione – Det. ANAC 12/2015) ED I PROVVEDIMENTI A.SE IN MERITO

Successivamente, l'autorità nazionale anticorruzione, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha pubblicato le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» Il documento fa riferimento al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, che attribuisce all'A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

Particolare risalto viene dato all'art. 24 bis del predetto decreto, il quale modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, concernente l'**ambito soggettivo di applicazione** della trasparenza, prevedendo che la disciplina si applichi "anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Poiché le disposizioni vigenti disegnano un quadro normativo di per sé particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, l'Autorità Nazionale anticorruzione, ha avvertito la necessità di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti ed alle società; le linee guida, peraltro, rappresentano l'esito di una concertazione tra l'Autorità nazionale anticorruzione e il MEF, anche a seguito di diverse attività congiunte, anche di tipo seminariale.

Le Linee guida, quindi, incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

L'Autorità esordisce precisando che gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse.

In questa ottica, viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Il documento, inoltre, auspica l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate. Come già specificato nei paragrafi che precedono, infatti, l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che, comunque, siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, osserva l'Autorità, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La legge n. 190 del 2012, invece, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a., disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra ed in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società sono tenute ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

I contenuti minimi delle misure di prevenzione per le società partecipate sono i seguenti:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- Sistema di controlli
- Codice di comportamento
- Trasparenza

- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- Formazione
- Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Rotazione o misure alternative
- Monitoraggio

Anche in questo caso, A.SE Spoleto S.p.A si adeguava alle nuove disposizioni normative, modificando l'integrazione MOG approvata in data 13.6.2014 e redigendo l'INTEGRAZIONE (ANNO 2015) del M.O.G. ex Dlgs 231/01 adottato da A.SE. SPOLETO S.p.a. - Allegato I - NUOVO PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (- 2016/2018-) e la TABELLA A) allegata al predetto documento, approvata l'11.12.2015 con verbale A.U. 5/2015

4) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE ANAC N° 1134/2017 (che sostituisce a tutti gli effetti la precedente Det n. 8 del 17 giugno 2015)

Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l'Avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 e sono, pertanto, entrate in vigore le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida adottate con determinazione n. 8/2015, tiene conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Al documento è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della L. 190/2012, prevede che, tanto le pubbliche amministrazioni, quanto gli “altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103” (tra cui A.SE. Spoleto srl) siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi (tra cui ASE) devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs 231_01.

Le nuove linee guida ANAC, inoltre, hanno il pregio di chiarire i soggetti ai quali si applicano le norme, fornendo, altresì, una definizione dettagliata di “controllo” per le società pubbliche, con esplicito rinvio al Dlgs 175/2016.

Per quanto attiene la società Servizi, in primo luogo si precisa che la stessa è stata trasformata da S.p.A. in S.r.l. nell'anno 2017, con espressa conferma e ratifica, da parte dell'Amministratore Unico, del M.O.G. 231_01 precedentemente adottato e dell'O.d.V. già nominato.

Quanto alla configurazione della società, la stessa può essere annoverata tra quelle in “house” per le quali è previsto il controllo dell’amministrazione proprietaria.

Lo stesso D.lgs. n. 175/2016, definisce, infatti, il controllo analogo come “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata...”

Analogamente a quanto affermato nelle precedenti linee guida (cfr. Det ANAC 8/2015) la nuova determina ANAC, 1134/2017, asserisce, inoltre, che *“In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società sono tenute ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il Dlgs 231_01 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla L. 190 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno della società. (...) Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”*

I contenuti minimi delle misure di prevenzione per le società partecipate indicati nelle nuove linee guida ANAC sono i seguenti:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- Sistema di controlli
- Codice di comportamento
- Trasparenza
- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- Formazione
- Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Rotazione o misure alternative
- Monitoraggio

A.SE Spoleto S.r.l., adeguava il MOG 231_01 alle nuove disposizioni normative, anche siccome individuate nel paragrafo che precede, redigendo il **NUOVO PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (- 2018/2020-)** e la **TABELLA A)**

5) IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 DELIBERA ANAC N° 1064/2019

Con il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Con la delibera 1064/2019 l'autorità ha ridefinito l'ambito oggettivo di applicazione e la nozione di corruzione e prevenzione della corruzione; in particolare ha richiamato quanto specificato con la delibera 215/2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, considerando come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati, quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.'

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, il nuovo PNA 2019, in aggiunta agli indirizzi forniti nelle Linee guida 1134/2017 (siccome specificate nel paragrafo che precede), ha evidenziato quanto segue:

→ per quanto riguarda **la rotazione** o misure alternative che possano sortire analoghi effetti (come, ad esempio, la segregazione delle funzioni) le raccomandazioni formulate nella parte III del presente PNA valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;

→ per quanto riguarda **il pantouflage** e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage:

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;

- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

→ con riferimento al whistleblowing, con la legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che

segnala illeciti (whistleblower), detta tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In riferimento alla **TRASPARENZA**:

il nuovo PNA 2019, per le società in controllo pubblico, ha ribadito quanto già indicato nelle linee guida ANAC 1134/2017, facendo espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione contenuti nella tabella allegata alle stesse.

Il nuovo PNA 2019, inoltre, relativamente alla **scelta del RPCT** ha richiamato le soluzioni organizzative prospettate nelle linee guida 1134/2017, specificando, per le società di piccole dimensioni che *“ove la società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato e risultino tutti assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate. In tale ipotesi, il consiglio di amministrazione o l'amministratore esercitano una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato”.*

Le **AMMINISTRAZIONI CONTROLLANTI**:

Nel nuovo PNA 2019 “si richiama l'attenzione delle amministrazioni controllanti a esercitare compiti di impulso e di vigilanza sull'adozione delle misure di prevenzione da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il PTPCT dell'amministrazione prevede le azioni concrete e verificabili relative ai predetti compiti. Si sottolinea, inoltre, la rilevanza della ricognizione che le amministrazioni devono effettuare per adempiere all'obbligo di pubblicazione previsto all'art. 22, co. 1, del d.lgs. 33/2013 concernente la lista degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società in cui detengono partecipazioni anche minoritarie e i relativi dati specificati all'art. 22, co. 2.

Alla luce delle predette indicazioni ed in virtù degli allegati contenuti nella delibera 1064/2019, A.SE. Spoleto, predispone il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (- 2021/2023-) e la tabella A).

SEZIONE “A”

PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

In questa sezione verranno, in prima battuta, valutati tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati ed ai fini della L. 190/2012, contemplati negli artt. 24, 25, 25 *ter* e 25 *decies* del decreto legislativo 231/01 e riferibili ad A.SE. SPOLETO S.r.l..

Secondariamente, poi, verrà data attuazione, per quanto compatibili alle società controllate, agli adempimenti previsti dalle legge 190/12, dal Piano Nazionale Anti Corruzione 2019 e dalle “linee guida” contenute nella Determinazione ANAC 1134_2017, prendendo in considerazione, alcune ipotesi delittuose contemplate soltanto nella legge 190/12 .

Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, infatti, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono, quindi, più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

Come specificato nella delibera 1064/2019 (nuovo PNA 2019), inoltre, è stato ridefinito l'ambito oggettivo di applicazione e la nozione di corruzione e prevenzione della corruzione; in particolare è stato richiamato quanto specificato con la delibera 215/2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, considerando come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati, quelli di cui agli art. 319-*bis*, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis* del codice penale.’

1. I REATI RILEVANTI EX D.LGS. 231/01 ED AI FINI DELLA LEGGE 190/12

1.1. Reati contro la Pubblica Amm.ne - Richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.). Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla ricerca ovvero alla sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, non destini dette somme, anche parzialmente, alle predette finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta;
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.). Tale reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Questa ipotesi ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Tale reato presenta un elemento aggiuntivo rispetto al precedente, in quanto la truffa viene posta in essere allo

specifico scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea;

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.). Tale reato si perfeziona quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

1.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione - richiamati dall'art. 25 e ss del D.lgs. 231/2001

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. la cui rubrica è stata modificata dalla L. 190/2012 e precedentemente rubricato corruzione per un atto d'ufficio, e successivamente anche dalla L. 69/2015). Tali ipotesi delittuose si configurano, a seguito delle modifiche introdotte dalla succitata previsione legislativa, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). Tale ipotesi delittuosa, rimasta invariata a seguito della novella legislativa di cui al punto precedente, se non per l'inasprimento della pena (attualmente da sei a dieci anni, precedentemente da due a cinque), si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio. La responsabilità amministrativa si applica, altresì, ad una modalità specifica di corruzione che è quella attinente agli atti giudiziari, contemplata dall'art. 319 ter c.p.. In tal caso è necessario che il reato di corruzione sia posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ed il soggetto corrotto sia un giudice, un cancelliere o un altro funzionario. Le pene previste per il corruttore, nelle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) A seguito dell'introduzione nel Codice Penale dell'art. 319-quater ad opera della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dell'espresso richiamo al nuovo articolo, introdotto nel comma terzo dell'art. 25 D. Lgs. 231 del 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti si applica anche al reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità". Ai sensi del nuovo art. 319-quater, siccome modificato dalla L. 69/2015, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione modifica consistentemente l'originaria impostazione del nostro codice penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità" (precedente formulazione dell'art. 317 c.p. - Concussione). Il fatto costitutivo del reato, nella nuova fattispecie, è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova fattispecie, dalla quale è scaturita la necessaria riformulazione, anche, dell'art. 317 del codice penale (che oggi non contiene più il riferimento all'"induzione", ma soltanto alla "costrizione" di alcuno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità), consegue al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebitato. La sanzione pecuniaria a carico dell'impresa può arrivare sino ad Euro 1.200.000 (unmilione duecentomila/00).

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di induzione indebita ad opera della L. 190/2012, si inserisce in un'ottica più ampia di rivisitazione degli strumenti di contrasto alla corruzione previsti dal nostro ordinamento che, sulla base delle sollecitazioni internazionali, apparivano pur dopo il primo intervento legislativo del 2002, lacunosi ed incompleti, non presentando fattispecie nelle quali il reato di corruzione fosse posto in essere da parte di chiunque svolgesse funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato. Con questo obiettivo, la medesima L. 190/2012, come vedremo più avanti, ha riformulato il precedente art. 2635 c.c. (*Infedeltà patrimoniale*) ora rubricato "*Corruzione tra privati*" ed espressamente richiamato dall'art. 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 al quale è stata aggiunta la lettera s-bis) che richiama il nuovo delitto di

corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. In tal caso la sanzione pecuniaria dell'azienda cui appartiene il corruttore può arrivare sino ad Euro 600.000 (*seicentomila/00*).

- (art 320 c.p.) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio
- (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Tale reato si perfeziona mediante l'offerta o promessa di denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. L'elemento della non accettazione del denaro o dell'utilità offerta è di fondamentale importanza nella struttura del reato e nella ragione della norma che è diretta a punire soltanto il comportamento dell'istigatore e non del privato istigato. Invero, nella diversa ipotesi in cui il pubblico ufficiale e il privato avviassero una trattativa sul reciproco vantaggio da ottenere, entrambi risponderrebbero del tentativo di corruzione.
- concussione (art. 317 c.p.). Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (quest'ultimo è stato reintrodotta dalla L. 69/2015), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità.
- (art. 322 bis c.p.) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando i reati di corruzione, concussione ed istigazione alla corruzione si configurino con riferimento ai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.
- (Art. 377 – bis c.p.) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone.

Infatti il testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario.

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede, invece, che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza del reato di “corruzione in atti giudiziari” è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia

➤ Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

L'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che "Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste".

Procedendo nell'analisi della norma, la legge 190/2012 ha introdotto la "Corruzione tra privati", modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. La Legge n. 190 ha peraltro costruito la fattispecie di corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di un nocumento per la Società cui appartiene il soggetto che viene corrotto.

Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)".

Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest'ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall'art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c.

Alla luce della Legge 186 del 15/12/2014, il nuovo reato di auto riciclaggio previsto dall'art. 648 ter 1 c.p., dal 01/01/2015 è divenuto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 (avendo modificato l'art. 25-octies).

➤ **Art. 648 ter c.p. Autoriciclaggio**

La nuova norma punisce colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale fattispecie si riscontra, soprattutto, a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

In virtù della Legge 16/01/2019 n. 13, art. 1, co. 9, lett. b), è divenuto rilevante ai sensi del Dlgs 231_01 anche il seguente reato:

➤ **Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato "traffico di influenze illecite", fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

2. I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/12

➤ Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

➤ Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice (“giovandosi dell'errore altrui”, cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

➤ Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.” L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

➤ Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

➤ Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

➤ **Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

➤ **Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

➤ **Art. 353 c.p.**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

➤ **Art. 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

3. PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO / ANALISI DEL RISCHIO SECONDO IL NUOVO PNA 2019

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato dall'ANAC con delibera n.1064 del 13.11.2019, contiene nuove indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare gli enti ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un approccio procedimentale sostanziale e non più meramente formale. La nuova metodologia contenuta nel PNA 2019 propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto nell'allegato 5 del PNA 2013-2016. *Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.*

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno

Il Rischio costituisce la capacità potenziale di un'azione o di un comportamento, anche omissivo, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. Il Rischio richiede un'attenzione dedicata alle fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela della correttezza e dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative. La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere: efficace, sistematica, strutturata, tempestiva, dinamica, trasparente.

Le principali fasi di gestione del rischio, anche in virtù delle indicazioni metodologiche fornite con l'allegato 1 del PNA 2019, si possono sintetizzare come segue:

- a) analisi del contesto esterno ed interno;
- b) valutazione del rischio (identificazione, analisi e valutazione del rischio);
- c) trattamento del rischio (identificazione delle misure di contrasto e prevenzione e programmazione delle tempistiche di attuazione).

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno. Come evidenziato dall'ANAC, l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A.SE Spoleto, ai fini dell'analisi di contesto esterno, si è avvalso delle informazioni raccolte dal Comune di Spoleto, amministrazione controllante (siccome pubblicate sul sito istituzionale), il quale, come suggerito dall'ANAC con determinazione n.12/2015, per analizzare il fenomeno della criminalità si è, a sua volta, avvalso del supporto tecnico della Prefettura e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e la sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e pubblicate sul sito web della Camera dei Deputati. Inoltre, si è avvalso delle analisi del contesto economico-produttivo, del territorio e della popolazione ricavabili dai principali atti di programmazione dell'Ente (Documento Unico di programmazione).

Si riporta, di seguito, uno stralcio della predetta analisi:

POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31/12/2018 risulta essere di 37.855() unità (maschi 18.336, femmine 19.519), di cui 669(*) unità residenti in convivenza. Risultano 16.681 famiglie e 36 convivenze (*). Il numero medio di componenti per famiglia, calcolato rapportando il dato della popolazione residente in famiglia al numero di famiglie, è di 2,2 componenti. La popolazione straniera (i.e. "non italiana") residente al 31/12/2018 ammonta a 4.058 unità (maschi 1.779, femmine 2.279), e rappresenta il 10,72% della popolazione residente nel territorio comunale (fonte dei dati: Ufficio Anagrafe Comunale). Le famiglie con almeno uno straniero sono 2.166; mentre le famiglie con intestatario di scheda di famiglia straniero sono 1.747. (*) =fonte dei dati: Ufficio Anagrafe Comunale, dato in attesa di validazione da parte di ISTAT)*

CONTESTO TERRITORIALE

DENOMINAZIONE	Città di Spoleto
PROVINCIA	Perugia
ESTENSIONE	349,63 kmq, quarto comune dell'Umbria
SUPERFICIE URBANA	122 kmq pari al 3,4% del territorio
FRAZIONI	52
DENSITÀ TERRITORIALE	110,69 Ab/Kmq
ABITANTI al 31/12/2015	38.218, quinto comune dell'Umbria

I Comuni confinanti

Acquasparta (TR), Campello sul Clitunno (PG), Castel Ritaldi (PG), Ferentillo (TR), Giano dell'Umbria (PG), Massa Martana (PG), Montefalco (PG), Sant'Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Terni (TR), Trevi (PG), Vallo di Nera (PG).

Il Contesto territoriale

Spoleto si trova all'estremità meridionale della Valle Umbra, una vasta pianura alluvionale generata in epoca preistorica dalla presenza di un lago, il "Lacus UMBER", prosciugato nel medioevo attraverso opere di bonifica. La città è sviluppata sul colle Sant'Elia, un basso promontorio collinare alle falde del Monteluco e più in basso fino alle rive del torrente Tessino; ad est è contornata da monti che delimitano il comprensorio della Valnerina.

Ordine e sicurezza pubblica e criminalità organizzata

Anche questo dato è stato ripreso da quanto pubblicato dal Comune di Spoleto: La Prefettura di Perugia, con nota del 22.01.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n.3689 del 23.01.2020, conferma sostanzialmente i dati e le notizie già evidenziati negli anni precedenti. Nella nota della Prefettura, infatti, si evidenzia che l'analisi dei risultati delle attività info-investigative svolte dalle Forze di polizia mettono in risalto che nel territorio provinciale si sono registrate, prevalentemente, commissioni di reato nel novero della cosiddetta "criminalità diffusa". Una particolare attenzione viene riservata alla prevenzione ed al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, soprattutto in settori (edilizia, ristorazione, ricettivo-alberghiera) che risultano maggiormente funzionali al riciclaggio e/o al reimpiego di illeciti proventi. La Prefettura precisa che, per quanto concerne più specificatamente l'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'incidenza di tali fattispecie criminose ha fatto registrare nel 2019 un incremento dei casi di peculato e di frodi nelle pubbliche forniture di abuso di ufficio e di corruzione. La Prefettura precisa, inoltre, che con riferimento ai fenomeni corruttivi, è stato rilevato un numero limitato di casi, che prevalentemente hanno interessato l'ambito sanitario. La Prefettura, infine, evidenzia che le attività di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza hanno portato nell'anno 2018 all'accertamento, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, di 11 violazioni ed alla denuncia di 20 persone, mentre, nell'anno 2019, i reati accertati sono stati 44 e le persone denunciate 93. Il rapporto dell'ANAC del 17 ottobre 2019 sulla corruzione in Italia 2016-2019 fornisce un quadro dettagliato, benchè non esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, enti settori e soggetti coinvolti. I casi di corruzioni emersi interessano quasi tutte le regioni d'Italia; dal punto di vista numerico, comunque, la regione dell'Umbria risulta tra quelle con minori casi (si evidenzia un solo episodio). Il 74% delle vicende analizzate (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici ed il restante 26% (39 casi) è costituito da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.). Il comparto della contrattualistica pubblica risulta il più colpito; il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici ed a seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica). Il rapporto ANAC, infine, evidenzia come i fenomeni corruttivi hanno coinvolto maggiormente soggetti dell'apparato burocratico rispetto agli organi politici. Le amministrazioni comunali rappresentano gli enti maggiormente a rischio. L'analisi dei dati sull'ordine pubblico e la sicurezza, unitamente al rapporto dell'Anac sulla corruzione, pur essendo un campanello d'allarme non evidenziano un quadro di contesto particolarmente preoccupante per la Regione dell'Umbria e per il territorio del comune di Spoleto. Gli elementi desunti dalle analisi sopra citate, comunque, sono tenuti in debito conto nella fase di analisi del rischio delle aree sensibili a fenomeni di corruzione

5. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.

Attraverso un capillare coordinamento dell'attività di *risk management* effettuata al fine di identificare i reati riconducibili all'ambito della corruzione con un *focus* mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto 231 ma che hanno, comunque,

rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza, sono state valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato. Come indicato nelle linee guida ANAC, tra le attività esposte a rischio corruzione sono state considerate, in prima istanza, quelle generali, tra cui quelle indicate dall'art. 1 co. 16 L190_2012, cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

L'individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e dei dipendenti operanti nelle aree sensibili in sinergia con l'O.d.V. e con il Responsabile della prevenzione alla Corruzione e Trasparenza.

A livello di sintesi le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture nei casi in cui la società operi quale Centrale di committenza, Stazione appaltante o Stazione unica appaltante;
- gestione dei rapporti con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, Autorità di vigilanza, etc.);
- verifiche e ispezioni da parte dell' Ente pubblico di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc);
- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività svolte dalla società;
- gestione dei flussi economici e finanziari e gestione del bilancio;
- gestione delle risorse umane.
- gestione servizi effettuati per conto terzi

L'attività di valutazione dei rischi è opportunamente rappresentata in una Tabella, allegata alla presente parte speciale, redatta secondo i seguenti criteri.

Per ciascuna macro area a rischio è riportato un quadro sinottico in cui sono individuate:

- 1) ambito di rischio;
- 2) gli attori coinvolti (organi sociali, uffici/aree coinvolte);
- 3) rischio o comportamenti illeciti prevedibili;
- 4) le azioni e gli strumenti di prevenzione.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza, etc), sia quelle in cui dipendenti di A.SE. Spoleto S.r.l. possono rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (es. RUP, Commissari di gara, etc) sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, gestione delle risorse umane, scelta dei consulenti e fornitori, etc).

Per la valutazione del livello di rischio, si fa anche espresso richiamo a quanto riportato nell'allegato n. III "MIAR - *Mappatura delle attività per l'individuazione delle aree a rischio*" al Sistema 231 della Società. L'allegato riguarda il *risk assessment* generale della società afferente ai reati 231 a cui è stata aggiunta una parte specifica riguardante le aree a rischio previste dall'allegato 1 PNA 2019/2021.

6. SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Tenendo in considerazione l'assetto organizzativo di A.SE. Spoleto S.r.l., riportato analiticamente all'interno del M.O.G. ex Dlgs 231/01, è possibile individuare i soggetti dipendenti A.SE. SPOLETO che, unitamente agli organi sociali, collaboratori e consulenti sono destinatari della normativa descritta al capitolo precedente e debbono, pertanto, attenersi ai comportamenti che se ne desumono.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun soggetto, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che la società intende perseguire con l'adozione del presente documento.

L'A.se S.r.l chiederà, inoltre, a tutti i soggetti terzi di conoscere e rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni contenute nel presente documento e più in generale nel M.O.G. ex Dlgs 231_01. Eventuali inosservanze costituiranno motivo per interrompere i rapporti commerciali o di partnership.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Oltre alle predette precauzioni, al fine di garantire la massima applicazione delle regole anticorruzione e di trasparenza, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi vanno, ovviamente, proporzionati al ruolo di società strumentale in controllo pubblico che A.SE. SPOLETO S.r.l. riveste ed integrati al Regolamento del Controllo Analogo approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 30.01.2014, attraverso il quale viene disciplinato il controllo del Socio Unico Comune di Spoleto su A.SE. SPOLETO

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico del Comune di Spoleto e nel presente Modello di Organizzazione e Gestione, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale e negli allegati;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;

- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti nei precedenti paragrafi, anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi d'integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate dal presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati e idonei;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;

- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente integrazione;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (es., per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre all'interno di A.SE. SPOLETO S.r.l. per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.
- è fatto obbligo di **astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni** basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- gli **incarichi conferiti** a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti **per iscritto**, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;

- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.
- è fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa;
- qualunque dipendente di A.SE. SPOLETO S.r.l. che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne comunicazione secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;

8. Rapporti con i terzi - Corruzione passiva

Il RPCT ha elaborato la seguente dichiarazione: *“Con l'accettazione del presente affidamento la/il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, sul sito www.asespoleto.it, delle regole in materia di anticorruzione interne e del M.O.G ex Dlgs 231_01 e di accettarne i contenuti; lo stesso dichiara ,altresì, di rispettare le prescrizioni in esse contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs 231/01 e ss.mm.ii. o comunque in contrasto con la legge 190/12 e ss.mm.ii. e dei decreti attuativi”.*

Il testo della predetta dichiarazione è stato, quindi, trasmesso agli uffici ed inserito nei contratti successivamente stipulati dall' azienda con soggetti terzi.

9. Conflitti d'interesse - Trasparenza e tracciabilità

- **è fatto obbligo di astenersi** dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni **in situazioni di conflitto**, anche potenziale, **di interessi** con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:
 - interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
 - interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- la **tracciabilità** dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la

replicabilità; la stessa, inoltre, risulta fondamentale ai fini dell'attribuzione della titolarità delle attività. Entrambi gli aspetti, oltre ad avere un effetto deterrente rispetto alla commissione di reati nell'ambito della corruzione, hanno rilevanza riguardo all'accesso agli atti, alle misure di trasparenza e di rendicontazione dell'attività amministrativa. Quanto sopra, all'interno di A.SE srl, viene garantito anche grazie al sistema informatico di Global Service di cui la società si è da tempo dotata;

- le **informazioni** raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.

- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;

- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;

- è fatto obbligo di utilizzare i beni della società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;

- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della società, salvo i casi previsti dalla legge;

- le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di A.SE. SPOLETO S.r.l. in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al capo Area competente, al Responsabile per la corruzione e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- nessun tipo di pagamento in nome e per conto di A.SE. Spoleto S.r.l. può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le disposizioni aziendali che regolano l'utilizzo della piccola cassa;

- è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

10. **Rotazione periodica delle attività**

Il PNA 2019, nell'allegato 2, ribadisce che *“pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti (ndr. Controllati) di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.”*

Nelle organizzazioni di piccole dimensioni, infatti, non è possibile effettuare la rotazione periodica degli incarichi, pena la perdita di efficacia operativa degli uffici; per tale ragione A.SE S.r.l., stante la propria struttura organizzativa, non è in grado di applicare alcuna forma specifica di rotazione delle responsabilità.

La società, tuttavia, sta valutando eventuali misure alternative efficaci, volte alla distinzione delle competenze.

Sono, altresì, in corso di definizione ed applicazione la redazione di regolamenti relativi alle corrette indicazioni di lavoro, approvati dall'amministratore, al fine di disciplinare le attività svolte da A.SE Spoleto S.r.l. e meglio chiarire ed assegnare le responsabilità al personale (*cf. nuovo sistema informatico*).

9. Attività ed incarichi extra-istituzionali

Al fine di escludere situazioni di incompatibilità e prevenire conflitti di interessi (anche potenziali) che pregiudichino l'esercizio delle funzioni, A.SE. Spoleto S.r.l. esclude la possibilità per amministratori e dipendenti di svolgere incarichi per amministrazioni pubbliche o per organizzazioni private che abbiano rapporti con l'Azienda.

10. Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali

INCONFERIBILITÀ: Non possono assumere incarichi di amministratore e, comunque, cariche dirigenziali in A.SE. SPOLETO S.r.l., i soggetti per i quali sussiste una o più delle cause ostative disciplinate agli artt. 3, 7 del d.lgs. 39/2013 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione, componenti di organo politico di livello nazionale, regionale e locale); al contempo non possono essere conferiti incarichi dirigenziali a coloro che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione e precauzionalmente soggetti destinatari di condanne penali, anche se ancora non definitiva, che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione (art. 3, comma 1, lett.C).

Alle predette ipotesi di inconferibilità va aggiunta anche quella prevista dall'art. 11 co. 11 del Dlgs 175/2016 ai sensi del quale: *“Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.”*

A tal fine i soggetti interessati, all'atto del conferimento dell'incarico, sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità; negli atti di attribuzione degli incarichi, inoltre, sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico.

Specifico controllo in merito viene periodicamente effettuato dal RPCT in sinergia con l'OdV, sebbene le nuove linee guida prevedano che: *“nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle p.a. medesime”*.

INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE: le ipotesi di incompatibilità degli incarichi, disciplinate dal Dlgs 39/2013 e ss.mm.ii fanno riferimento a due diverse situazioni: a) incarichi a soggetti

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; b) incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. L'incompatibilità determina l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico (art. 1 d.lgs. n. 39/2013). A differenza dei casi di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Alle predette ipotesi di incompatibilità va aggiunta anche quella prevista dall'art. 11 co. 8 del Dlgs 175/2016 ai sensi del quale: *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

11. DIVIETO DI PANTOUFLAGE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il Pantouflage, ovvero l'incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a, è disciplinato dall'art.53, comma 16-ter, del D. lgs 165/2001; ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, è fatto divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In virtù di quanto espressamente chiarito nel nuovo PNA 2019:

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;
- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
- il divieto di *pantouflage* non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che,

in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

Alla luce di quanto sopra, pertanto, in A.SE Spoleto (attualmente sprovvisto di figure dirigenziali, sia con poteri gestionali che senza), è sicuramente assoggettato a tale normativa soltanto l'amministratore unico.

A tal fine l'A.SE assumerà iniziative volte a garantire: - che la condizione ostativa menzionata sopra sia inserita nell'atto di incarico dell'A.U. e che quest'ultimo renda la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; - la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui l'amministratore si impegna al rispetto del divieto di pantouflage; - che sia svolta una specifica attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

12. ATTIVITA' DI VIGILANZA

Le società, anche in coerenza con quanto previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del Dlgs 231-01, individuano le modalità di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

12.1 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, le stesse linee guida ANAC, prevedono la possibilità di individuare il RPC in un profilo non dirigenziale, a patto che lo stesso garantisca, comunque, le idonee competenze; in questo caso l'amministratore è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto indicato.

Soluzione, quest'ultima, calzante anche per A.SE S.r.l., dal momento che nella società non sono presenti figure dirigenziali.

A.SE Spoleto S.p.A, quindi, nell'anno 2014, oltre ad incrementare il preesistente M.O.G. ex D.lgs 231/01 con il "Piano di prevenzione alla corruzione e linee di condotta in tema di trasparenza", approvato in data 13 giugno 2014, provvedeva a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ex articolo 1, comma 7, l. n. 190/2012, nella persona del capo area amministrativa e coordinatore delle attività aziendali; allo stesso soggetto veniva, inoltre, affidato anche l'incarico di responsabile per la trasparenza. Il soggetto nominato coincideva con il componente interno dell'O.d.V.; in tal modo, quindi, veniva assicurato il raccomandato collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza stante la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012.

Con le successive linee guida ANAC, approvate con Det 1134/2017, la predetta nomina non rispondeva più ai criteri di scelta indicati, appartenendo il soggetto designato ad un settore fra quelli con aree a maggior rischio reato e facendo parte dell'OdV (possibilità esclusa dalle nuove linee guida); la nomina dello stesso, quindi, rimaneva in vigore soltanto sino alla scadenza naturale del mandato (cfr. 31/12/2018), poi prorogato di fatto sino al 31.01.2019. Con delibera A.U. n. 1 del 15/01/2019, in seguito al collocamento a riposo del precedente RPCT, veniva nominato quale nuovo responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, con decorrenza 1/02/2019, la dipendente Rag. Isabella Tomassoni impiegata dell'Uff.

Contabilita' dell'Azienda secondo le condizioni previste nella lettera di incarico 16/01/19 prot. 84.

Con il nuovo PNA 2019/2021, l'Autorità ribadisce che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, come potrebbe verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

L'Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Tuttavia, la sussistenza del requisito della c.d. *condotta integerrima* in capo al RPCT ha suscitato diversi problemi, tanto che l'Autorità, nella Delibera n. 650 del 17 luglio 2019, ha, dapprima, fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT, per poi fornire nel nuovo PNA 2019, specifiche precisazioni, circa la valutazione che l'Amministrazione deve effettuare sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima, sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica del RPCT. Il nuovo PNA 2019, ha ribadito anche che, al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, è altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

12.1.2 Funzioni, compiti ed obblighi del Responsabile per la prevenzione della corruzione

L'ANAC ha recentemente adottato la delibera n.840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

All'esito della ricognizione normativa e di quanto contenuto nella delibera ANAC n.840/2018, i principali compiti e poteri attribuiti al RPCT sono di seguito riportati:

a) L'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva, essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

b) L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

c) L'art. 1 co. 9, lett. C, l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano».

- d) L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- e) L'art. 1, comma 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC. Il RPCT ha l'obbligo di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione annuale citata da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- f) L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
- g) L'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico.
- h) L'art. 15, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.
- i) L'articolo 1, comma 10, lett. c), della legge n° 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n° 62 del 2013 prevede l'obbligo in capo al RPCT di individuare il personale da inserire nei percorsi di Formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- l) effettuare gli specifici controlli in materia di prevenzione della corruzione.

Sono, inoltre, di competenza del RPCT le attività di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dell'art.15 del d. lgs. n.39/2013.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni; il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute"; in merito, lo stesso PNA 2019 ha specificato che l'Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull'istituto, in fase di adozione.

12.1.3. Garanzie della posizione di indipendenza del Responsabile Anticorruzione

1. Stante il difficile compito assegnato al responsabile di prevenzione della corruzione, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art.1, commi 7 e 82 della l. n.190/2012 ed art.15, comma 3, del d. lgs. n.39/2013) prevedendo anche l'intervento di ANAC, in base al "*Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del*

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” (delibera n.657 del 18.07.2018).

2. Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'ANAC possa richiedere all'amministrazione che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può chiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

12.1.4. Misure di prevenzione e contrasto della corruzione affidate al Responsabile anticorruzione

1. Le misure di contrasto e prevenzione dei rischi di corruzione affidate direttamente al Responsabile Anticorruzione attribuiscono i seguenti poteri:

a) accesso ad ogni informazione collegata ad attività poste in essere nella società, anche in fase meramente informale e propositiva, rientranti nelle cosiddette Aree di Rischio;

b) indirizzo sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;

c) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

d) azioni di monitoraggio a campione del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti considerati più esposti a rischi di corruzione;

e) verifica di eventuali casi di conflitto di interesse, dei rapporti tra la società ed i Soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi Soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti;

f) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere;

g) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dalla società ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, quest'ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario e del Nucleo di Valutazione, e da qualsiasi altro Organo dell'Ente.

2. L'incarico non comporta alcun riconoscimento economico.

12.1.5. Responsabilità del RPCT

All'attribuzione di funzioni così sensibili la legge associa anche un regime di responsabilità: in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, infatti, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 165/2001, nonché sul piano disciplinare, per danno erariale ed all'immagine della società, a meno che non provi:

- a) *di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione (di cui al comma 5, art. 1 L. 190/2012) e di aver osservato le prescrizioni per la sua redazione (di cui ai commi 9 e 10 art. 1 L. 190/2012);*
- b) *di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.*

Secondo il disposto del comma 13, art. 1 L. 190/2012 *“la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.*

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei Piani anticorruzione e trasparenza, sono resi noti dal RPCT in una **Relazione annuale** da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 1, co. 14, l. 190/2012).

Secondo quanto indicato dalle Nuove linee guida ANAC (det. 1134/2017), *“... i dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line (...omissis...) nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPC sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012...”*

12.2 Oltre al RPCT ricoprono un ruolo fondamentale anche le altre figure che orbitano in ambito aziendale ed in particolare:

I Capi Area, chiamati, ciascuno per l'attività di relativa competenza, a collaborare, unitamente al RPC, alla stesura del Piano, a fornire ai colleghi direttive per l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate, e a monitorare sul corretto adempimento e sull'efficacia delle azioni intraprese, assicurando costante attività di reporting;

Il personale tutto, chiamato a dare attuazione al Piano, anche sulla base delle iniziative formative sui temi dell'etica e delle legalità e/o su tematiche specifiche, e delle direttive impartite dai superiori;

l'Organismo di Vigilanza, chiamato a collaborare con il RPCT sulle tematiche in ambito anticorruzione e di segnalare tempestivamente allo stesso eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da A.SE S.r.l. Le nuove linee guida ANAC (Det. 1134/2017), inoltre, ritengono che siano attribuibili, all'OdV, i compiti previsti dal nuovo comma 8-bis dell'art. 1 L. 190/2012 per gli OIV; lo stesso organismo, quindi, avrà la funzione di ricevere delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi stabiliti, gli atti di programmazione strategico funzionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza.

A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

13. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI – TUTELA WHISTLEBLOWING

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente documento presuppone una capillare attività di comunicazione all'interno della società tra tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, tutti i destinatari del presente documento hanno l'obbligo di trasmettere al RPCT eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati descritti ai paragrafi che precedono, di cui essi siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima utilizzando la casella e-mail predisposta o altro strumento cartaceo. Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione), può riferire al suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente al RPCT.

I Capi Area, inoltre, dovranno tempestivamente comunicare al RPCT ogni situazione di riscontrata deviazione dalle procedure previste e relative motivazioni ed, in generale, ogni fatto anomalo per rilievo e/o frequenza.

A Sua volta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza trasmetterà tale informativa, corredata da una propria nota scritta contenente osservazioni su quanto appreso, all'Amministratore Unico, dandone comunicazione anche all'Organismo di Vigilanza.

Quanto alle modalità del flusso informativo ed alle segnalazioni ci si riporta, *in primis*, a quanto già espressamente previsto nell'apposita sezione del M.O.G. A.Se (di cui il presente documento costituisce un'integrazione); per completezza, si precisa, comunque, che la casella di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni è la seguente: ase.rpct@asespoleto.it

Come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, inoltre, è stato redatto, da parte dell'OdV e del RPCT, apposito **Regolamento per i flussi informativi**, finalizzato al regolare svolgimento delle loro attività di monitoraggio e controllo; lo stesso rappresenta un documento di riferimento che schematicamente indica tutti i flussi informativi che i diversi mittenti devono inviare, con l'indicazione della relativa tempistica e dell'organo cui vanno trasmessi.

13.1 TUTELA SEGNALANTI - WHISTLEBLOWING

Resta inteso che verrà, in ogni caso, **tutelata la riservatezza delle persone segnalanti**; le stesse, inoltre, verranno **garantite contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione**, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal guisa è doveroso precisare che nonostante le Linee Guida ANAC (Det. 1134/2017) affermino l'assenza una specifica norma relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti, in realtà, nelle more, è intervenuta la legge **30 novembre 2017, n. 179 proprio in materia di tutela dei segnalanti – whistleblowing** -.

Il predetto provvedimento normativo, in vigore dal 29/12/2017, modifica l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, stabilendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto anche nell'ambito di un procedimento penale, ove la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

La segnalazione, inoltre, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, l'interessato potrà sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa; le stesse verranno, inoltre, segnalate all'OdV.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, inoltre, ha assegnando un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni anche al RPCT, il quale, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute"; in merito, lo stesso PNA 2019 ha specificato che l'Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull'istituto, in fase di adozione.

L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

In ogni caso, la normativa vigente stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura

avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Viceversa, laddove sia accertata - anche solo con sentenza di primo grado - la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o reati commessi con la denuncia del segnalante o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave è prevista l'esclusione delle tutele sopra enunciate.

Sebbene la predetta disciplina, come previsto dalla norma stessa, sarà oggetto di specifiche linee guida da parte dell'ANAC, concernenti la presentazione e la gestione delle segnalazioni che giustificano la riservatezza del segnalante, si ritiene opportuno, medio tempore, adeguare il MOG 231, per il tramite del presente allegato, alle nuove disposizioni. Il secondo comma della legge ha previsto, infatti, la modifica dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi.

In primo luogo, i modelli di organizzazione 231 devono ora prevedere uno o più canali che consentano ad apicali (soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Proprio al fine di garantire effettività a questo strumento, centrali, nella normativa, sono le tutele nei confronti dei soggetti denunciati. La legge, da una parte, richiede la previsione, da parte dei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; dall'altra, prevede il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

I modelli di organizzazione devono anche prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(articolo introdotto dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017)

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure

ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'[articolo 3](#), il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2043 del codice civile](#). La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'[articolo 329 del codice di procedura penale](#). Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità

del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241](#), e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

14. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Si ritiene, pertanto, indispensabile implementare i programmi formativi già previsti nel Modello organizzativo, che hanno un contenuto più esteso, attraverso un mirato approfondimento delle tematiche qui affrontate.

In tale senso tutti i dipendenti, sia direttamente che indirettamente coinvolti dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare, coloro che sono chiamati ad operare negli uffici che oggettivamente sono a rischio corruzione o che, comunque, sono individuati dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dovranno partecipare ad uno specifico programma di formazione.

In particolare il piano formativo è articolato in tre ambiti d'intervento:

- Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività della società;
- Formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree di rischio aziendali;
- Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

Il piano formativo approvato dal RPCT deve contemplare almeno le seguenti tematiche:

- Contesto normativo di riferimento (a titolo non esaustivo Legge n° 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, Linee Guida ANAC 2017, D.Lgs. 33/2013, Dlgs. n. 39/13, etc...): aspetti tecnici e conseguenze pratiche sulle società di diritto privato in controllo pubblico;
- Piano di prevenzione alla corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adottati dalla società;
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- Incarichi a rischio con l'approfondimento delle mansioni maggiormente esposti al rischio corruzione;
- Codice di comportamento;
- Procedure aziendali in essere a presidio del rischio corruzione (comprese quelle specificatamente contemplate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01);
- Piano per la trasparenza e l'integrità: procedure in essere e il ruolo del sito web istituzionale della società (contenuti obbligatori, accessibilità, etc...);
- Flussi informativi da e verso RPCT e O.d.V.;
- Tutela segnalanti - Whistleblowing
- Sistema disciplinare di riferimento;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01: con particolare riferimento alla parte speciale concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione.

15. SISTEMA DISCIPLINARE

Per una efficace e credibile attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza ed Integrità e delle procedure da questi richiamate, è necessario applicare un sistema disciplinare di natura sanzionatoria rivolta al personale ed ai collaboratori esterni in ambito anticorruzione.

Il sistema disciplinare da attuare è lo stesso di quello previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (Par. 8) adottato dalla società e che si richiama espressamente; i meccanismi operativi ivi riportati e le finalità, infatti, sono idonei alla

prevenzione ed al ruolo di deterrente per la promozione di comportamenti illeciti in ambito corruttivo.

In conformità alla normativa di riferimento, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può solo segnalare alla Direzione situazioni aziendali meritevoli di sanzioni mentre il potere disciplinare resta di competenza dell'Amministratore Unico.

SEZIONE B.

MISURE DI TRASPARENZA

1. L'ORIGINARIO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già specificato in premessa, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Da subito, pertanto, la legge 190/2012, all'art. 1, co. 34, aveva esteso l'applicazione della normativa sulla trasparenza agli enti pubblici economici ed alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, però, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 (come novellato dall'art. 24-bis del DI 90/2014) aveva previsto che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, soggiacessero alla stessa disciplina prevista dal Dlgs 33/13 per le pubbliche amministrazioni, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Ne conseguiva che le stesse erano tenute anche a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet.

1.1 GLI ADEMPIMENTI GIÀ POSTI IN ESSERE DA A.SE. SPOLETO S.p.A ALLA LUCE DELLA DETERMINA CIVIT 50/2013

A.se Spoleto Spa, pertanto, si adeguava inizialmente alle disposizioni indicate dall'originaria formulazione dell'art. 11 del Dlgs 33/2013 ed, al fine di assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, ed in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull'organizzazione e sull'attività, in formato aperto, nella sezione Amministrazione trasparente, avviava un'attività diagnostica dei documenti e atti esistenti così da poter provvedere alla pubblicazione.

1.1.2 REDAZIONE DELLE LINEE DI CONDOTTA IN TEMA DI TRASPARENZA

La stessa società redigeva, quindi, le "Linee di condotta in tema di trasparenza", approvate, unitamente al Piano di prevenzione alla corruzione, in data 13 giugno 2014. Nell'ambito di quanto sopra, A.SE. SPOLETO S.p.a. avviava un importante lavoro di revisione e adeguamento del portale con la razionalizzazione delle aree del sito, l'integrazione dei

contenuti finalizzati all'inserimento delle informazioni previste dalla normativa e assicurare, dunque, una sempre maggiore qualità delle informazioni pubblicate.

La Società provvedeva, inoltre, alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevedeva la pubblicità, nella sezione "Amministrazione trasparente", organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D. Lgs. 33/13 e nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di cui alla delibera CIVIT. n. 50/2013.

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni già pubblicate sul sito web di ASE S.p.a. (www.asespoleto.it) in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al citato d.lgs 33/2013 per come esplicitati dalle delibere della CIVIT:

Disposizioni Generali	Atti Generali	CCNL GAS ACQUA
		CCNL TEATRI STABILI
		CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
		ATTO COSTITUTIVO
		STATUTO AZIENDALE
		ACCORDO QUADRO
		DISCIPLINARE TECNICO
		ORARIO DIPENDENTI
		REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ STRUMENTALE AZIENDA SERVIZI SPOLETO
		ATTO DI NOMINA PRESIDENTE E C.D.A.
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	SCHEMA RIASSUNTIVO CRONOLOGICO DAL 2011
		CURRICULUM, DICHIARAZIONI E REDDITI DEGLI ORGANI IN INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
	Articolazione degli Uffici	ATTO DI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO
	Telefono e posta elettronica	ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	CONTATTI AZIENDALI
		SCHEMA RIASSUNTIVO ED ESTREMI DEGLI ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA
Personale	Dotazione organica	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNEI ALL'AZIENDA
	Tassi di assenza	CURRICULUM CONSULENTI
	Contrattazione collettiva	SCHEMA RIASSUNTIVO DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARTICOLATO PER AREE PROFESSIONALI
	Contrattazione integrativa	SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE SUDDIVISO PER AREE
	Bandi di Concorso	Bandi di Concorso
Bandi di gara e contratti	PER OGNI FORNITURA VIENE SPECIFICATO:	CCNL GAS ACQUA
		CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
		VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
		DICHIARAZIONE
		CIG
		DATI DELLA STRUTTURA PROPONENTE
		ELENCO DEI PARTECIPANTI
		AGGIUDICATARI
		IMPORTI
		TEMPI DI COMPLETAMENTO
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi e	Criteri e modalità	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
	Atti di concessione	AI SENSI ART. 18 DL 2206/2012 N.83 COLLEGAMENTO A PROGRAMMA CHE ELENCA I PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2013 - 09/04/2013
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	PUBBLICATI I BILANCI DAL 2010 AL BILANCIO 2012
	Patrimonio immobiliare	DICHIARAZIONE CON PATRIMONIO IMMOBILIARE
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	DICHIARAZIONE SUI CANONI E AFFITTI PERCEPITI
	Pagamenti dell'amministrazione	DICHIARAZIONE CON COORDINATE BANCARIE
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	IBAN e pagamenti informatici
		CONTATTI AZIENDALI

1.2. IL QUADRO NORMATIVO ALLA LUCE DELLA DET. ANAC 8/2015

Nella determinazione ANAC 8/2015, veniva specificato, diversamente dalla delibera CIVIT 50/2013, che, le società controllate, erano tenute, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, ad adottare un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Si ricorda che, l'omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014."

Le predette indicazioni venivano, sostanzialmente, confermate anche dalla Determinazione ANAC 12/2015 che aveva portato all'aggiornamento 2015 del Piano Naz. Anticorruzione.

1.2.1 GLI ADEMPIMENTI A.SE. SPOLETO ALLA LUCE DELLA DET. ANAC 8/2015

A.se Spoleto S.p.A, quindi, si adeguava alle predette disposizioni, predisponendo il proprio Piano triennale (2016-2018) che si sostituiva integralmente al già adottato "Piano di prevenzione della corruzione e linee di condotta in tema di trasparenza".

A.se S.p.A., dunque, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 33/2013, pubblicava nella sezione denominata "Trasparenza" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti limitatamente alle "attività di pubblico interesse", come riassunto nella tabella sotto riportata:

Disposizioni Generali	Atti Generali	CCNL GAS ACQUA
		CCNL TEATRI STABILI
		CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
		ATTO COSTITUTIVO
		STATUTO AZIENDALE
		ACCORDO QUADRO
		DISCIPLINARE TECNICO
		ORARIO DIPENDENTI
		REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ STRUMENTALE AZIENDA SERVIZI SPOLETO
		ATTO DI NOMINA PRESIDENTE E C.D.A.
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	SCHEMA RIASSUNTIVO CRONOLOGICO DAL 2011

		CURRICULUM, DICHIARAZIONI E REDDITI DEGLI ORGANI IN INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
		ATTO DI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO
	Articolazione degli uffici	ORGANIGRAMMA AZIENDALE
	Telefono e posta elettronica	CONTATTI AZIENDALI
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	SCHEMA RIASSUNTIVO ED ESTREMI DEGLI ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA
		REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AZIENDA
		CURRICULUM CONSULENTI
Personale	Dotazione organica	SCHEMA RIASSUNTIVO DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARTICOLATO PER AREE PROFESSIONALI
	Tassi di assenza	SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE SUDDIVISO PER AREE
	Contrattazione collettiva	CCNL DIPENDENTE TEATRI STABILI
		CCNL GAS ACQUA
		CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
Contrattazione integrativa	VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE	
Bandi di Concorso	Bandi di Concorso	DICHIARAZIONE
Bandi di gara e contratti	PER OGNI FORNITURA VIENE SPECIFICATO:	CIG
		DATI DELLA STRUTTURA PROPONENTE
		ELENCO DEI PARTECIPANTI
		AGGIUDICATARI
		IMPORTI
		TEMPI DI COMPLETAMENTO
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
	Atti di concessione	AI SENSI ART. 18 DL 22/06/2012 N.83 COLLEGAMENTO A PROGRAMMA CHE ELENCA I PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2013 - 09/04/2013
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	PUBBLICATI I BILANCI DAL 2010 AL BILANCIO 2013
	Patrimonio immobiliare	DICHIARAZIONE CON PATRIMONIO IMMOBILIARE
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	DICHIARAZIONE SUI CANONI E AFFITTI PERCEPITI
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	DICHIARAZIONE CON COORDINATE BANCARIE
Altri contenuti - Corruzione	Responsabile alla prevenzione della corruzione	ATTO DI NOMINA
	Piano triennale di prevenzione alla corruzione	PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E LINEE DI CONDOTTA IN TEMA DI TRASPARENZA
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	CONTATTI AZIENDALI

1.2.2 GLI ADEMPIMENTI A.SE. SPOLETO ALLA LUCE DELLA DEL. ANAC N. 1310/2016

E' doveroso precisare, inoltre, che, A.SE. SPOLETO S.p.A., nelle more, provvedeva anche ad integrare i dati pubblicati nel sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente, con quelli previsti dalla nuova normativa (cfr. del ANAC 1310/2016), aggiornando, nello specifico, i seguenti punti:

Disposizioni Generali	Atti Generali	Verbalni riunioni Amministratore
		Verbalni riunioni Collegio Sindacale
Bandi di Gara e Contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura	Aggiornamento dei sondaggi di mercato per l'anno 2017
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Aggiornamento del file pubblicato con dati anno 2016
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Bilancio esercizio 2016 completa di Relazione del Collegio dei Revisori Contabili
Opere Pubbliche	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Richiesta alla ditta fornitrice del programma di gestione della contabilità la funzione per determinare il valore da pubblicare.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO ALLA LUCE DEL D.lgs 97/2016 - DELLA DET. ANAC 1134/2017 E DEL PNA 2019/2021

Il Dlgs 97/2016 apportando modifiche al Dlgs 33/2013, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione anche per le società controllate dalle P.A., promuovendo maggiori livelli di trasparenza.

Conseguentemente le Nuove linee guida ANAC (det. 1134/2017) hanno stabilito che le società controllate dalle P.A. facciano confluire le misure di trasparenza in una apposita sezione del documento di prevenzione alla corruzione redatto ad integrazione dei Modelli 231; in questa sezione devono essere individuate le misure organizzative volte ad

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi di informazione da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità, indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge, sia di quelli ulteriori individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali e, da ultimo, prevedendo un sistema di monitoraggio sull'attuazione.

Nell'aggiornamento 2019 al PNA, l'ANAC ha fatto delle considerazioni in merito alla compatibilità della nuova disciplina della tutela dei dati personali con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs 33/2013, a seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del d. lgs.10 agosto 2018, n.101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30.06.2003, n.196 alle disposizioni del RGPD.

In sintesi, il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

2. IL PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

A.se Spoleto S.r.l., intende, quindi, adeguarsi alle predette disposizioni, predisponendo il proprio **Piano per la Trasparenza**.

2.1 OBIETTIVI

Con la definizione del presente Piano, in particolare, A.SE. SPOLETO S.r.l. intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni sulla Società ed i suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale del proprio operato a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli utenti;
- d) aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità;
- e) migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Preliminarmente è opportuno precisare che le Nuove linee guida ANAC (det. 1134/2017) specificano che, nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Orbene A.Se Spoleto S.r.l. agisce quale soggetto privato ed intrattiene rapporti prevalentemente con l'amministrazione controllante (cfr. Comune di Spoleto); l'azienda può svolgere servizi anche per conto terzi, soltanto entro il 19% del bilancio annuo, con applicazione del preziario regionale.

La stessa società, agisce sulla base di un contratto di *global service* attraverso il quale l'amministrazione comunale di Spoleto le ha affidato *in house* la gestione dei servizi manutentivi del patrimonio comunale costituito da verde pubblico, strade, pubblica illuminazione e stabili, servizi di pulizia stabili comunali, custodia e portierato, servizi elettorali e servizi di polizia mortuaria, dietro la corresponsione di un canone forfettario periodico.

A.Se s.r.l., pertanto, svolge il ruolo di società strumentale in controllo pubblico, anche secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del Controllo Analogico approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 30.01.2014.

Lo stesso amministratore unico viene nominato dall'assemblea, costituita dall'unico socio Comune di Spoleto.

Alla luce di quanto sopra, quindi, nonostante le peculiarità privatistiche che caratterizzano A.SE. SPOLETO, essa agisce utilizzando risorse finanziarie provenienti dalla pubblica amministrazione e ciò fa ritenere che tutte le sue attività (fatta eccezione per quelle svolte per conto terzi entro il 19% del bilancio annuo) possono essere definite "di pubblico interesse" e, pertanto, soggette alla disciplina di cui al Dlgs 33/2013.

2.3. ATTUAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE DA P.A.

L'allegato 1) delle nuove Linee guida ANAC fornisce espressamente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le società in controllo pubblico.

In particolare, il Dlgs 175/2016, ha introdotto, all'art. 19, specifici obblighi di pubblicazione, prevedendo in caso di violazione, l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel Dlgs 33/2013.

Il Dlgs 97/2016, inoltre, ha introdotto, nel corpo del Dlgs 33/2013, l'art. 15bis "obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate", con la previsione che gli stessi devono essere pubblicati entro trenta giorni dal conferimento e per i due anni successivi alla loro cessazione; tale pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento del compenso.

Nelle nuove linee guida, inoltre, in continuità con quanto previsto dalla det. ANAC 8/2015, ritengono applicabili alle società in controllo pubblico, le disposizioni di cui all'art. 14 co. 1bis del Dlgs 33/2013 concernete i Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

In ottemperanza a tutto quanto sopra, A.SE. SPOLETO s.r.l., ha provveduto alla pubblicazione, nella sezione amministrazione trasparente, del proprio sito internet, dei dati contenuti nella seguente tabella:

Disposizioni Generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	NUOVO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2018-2020
		NOMINA NUOVO RPCT - MODIFICA EMAIL DI RIFERIMENTO PER FLUSSI INFORMATIVI - NUOVO PIANO PREVENZION CORRUZIONE E TRASPARENZA - ACCESSO CIVICO
		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - MODIFICATO GENNAIO 2018
		MOG (MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE) CON PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA 2018-2020
		INTEGRAZIONE del M.O.G. ex Dlgs 231/01 ADOTTATO DA A.SE. SPOLETO SPA 2016-2018
		PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018
	Atti Generali	CCNL GAS ACQUA
		CCNL TEATRI STABILI
		CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
		ATTO COSTITUTIVO
		ACCORDO QUADRO
		DISCIPLINARE TECNICO
		ORARIO DIPENDENTI
		STATUTO AZIENDALE FINO AL 08/04/2014
		REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ STRUMENTALE AZIENDA SERVIZI SPOLETO
		STATUTO AZIENDALE IN VIGORE DAL 09/04/2014
		ACCORDO RINNOVO CCNL GAS-ACQUA
VERBALE DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DA S.P.A. A S.R.L.		
OBIETTIVI ASSEGNATI DAL COMUNE DI SPOLETO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	SCHEMA RIASSUNTIVO CRONOLOGICO DAL 2011 E RELATIVI COMPENSI
		DICHIARAZIONE DEI REDDITI AMMINISTRATORE (BATTAGLINI)
		DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ AMMINISTRATORE (BATTAGLINI)
		CURRICULUM VITAE AMMINISTRATORE BATTAGLINI
	DICHIARAZIONE CONCERNENTE DATI E INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATORE (BATTAGLINI)	
ATTO DI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO (BATTAGLINI)		
.....PARI DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE.....		
Articolazione degli uffici	ORGANIGRAMMA AZIENDALE DIPENDENTI CCNL MULTISERVIZI E CCNL TEATRI STABILI	
	ORGANIGRAMMA AZIENDALE DIPENDENTI CCNL GAS-ACQUA	
Telefono e posta elettronica	CONTATTI AZIENDALI	
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	SCHEMA RIASSUNTIVO CON ESTREMI ATTI DI CONFERIMENTO, OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, DURATA INCARICO E RELATIVI COMPENSI
		REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AZIENDA
		CURRICULUM CONSULENTI
Personale	Dotazione organica	SCHEMA RIASSUNTIVO DEL NUMERO E DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARTICOLATO PER AREE PROFESSIONALI
	Tassi di assenza	SCHEMA RIASSUNTIVO TRIMESTRALE DEI TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE SUDDIVISO PER AREE
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPTC) E DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)
		DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)
	Contrattazione collettiva	CCNL DIPENDENTE TEATRI STABILI CCNL GAS ACQUA CCNL PULIMENTO INDUSTRIA
Contrattazione integrativa	VERBALI DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE	
Bandi di concorso	Bandi di concorso	DICHIARAZIONE AZIENDALE
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	VERBALI DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE PER INTEGRAZIONE AL PREMIO DI RISULTATO
	Ammontare complessivo dei premi	VERBALI DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE PER INTEGRAZIONE AL PREMIO DI RISULTATO
Bandi di gara e contratti	PER OGNI FORNITURA VIENE SPECIFICATO:	NUMERO CIG
		DATI DELLA STRUTTURA PROPONENTE
		ELENCO DEI PARTECIPANTI
		AGGIUDICATARI
		IMPORTI
TEMPI DI COMPLETAMENTO		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
	Atti di concessione	AI SENSI ART. 18 DL 22/06/2012 N.83 COLLEGAMENTO A PROGRAMMA CHE ELENCA I PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2013 - 09/04/2013
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	PUBBLICATI DAL BILANCIO 2010 AL BILANCIO 2019
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	DICHIARAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
	Canoni di locazione o affitto	DICHIARAZIONE SUI CANONI E AFFITTI ATTIVI E PASSIVI
		GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020 - ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE PER LE SOCIETA' E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL 1,2 - ALLEGATO 1.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020
		SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE - ALLEGATO N. 3
	PARI DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE.....
	Organi di revisione amministrativa e contabile	RELAZIONE DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AL BILANCIO DI ESERCIZIO (BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	DICHIARAZIONE CON INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
	IBAN e pagamenti informatici	DICHIARAZIONE CON COORDINATE BANCARIE AZIENDALI
Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione		RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ANNO 2020
		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001)
		SCHEDA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ANNO 2019
		NUOVO PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (2018-2020)
		NOMINA NUOVO RPCT - MODIFICA EMAIL DI RIFERIMENTO PER FLUSSI INFORMATIVI - NUOVO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - ACCESSO CIVICO
	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	
Altri contenuti - Accesso civico		REGISTRO RICHIESTE DI ACCESSO GENERALIZZATO
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
		MODULO RICHIESTA RIESAME DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
		MODULO RICHIESTA RIESAME DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
		DICHIARAZIONE PER ACCESSO CIVICO SEMPLICE
		DICHIARAZIONE PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
		REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO DOCUMENTALE

2.4. FLUSSO DEI DATI - ASSETTO ORGANIZZATIVO – QUALITA' DEI DATI

Il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare risulta, quindi, garantito dai soggetti responsabili delle attività aziendali secondo le funzioni in cui è articolata l'organizzazione della Società ed in base alle rispettive competenze.

Relativamente all'assetto organizzativo della Società ed al sistema di governance si fa riferimento a quanto specificatamente indicato nel M.O.G. 231 (di cui il presente documento costituisce un allegato) a cui si rinvia espressamente.

Stante l'esiguità dell'organico aziendale, quindi, il Capo Area di riferimento, con l'ausilio tecnico del sig. Lorenzo Mancini, deve curare la pubblicazione dei dati e la qualità degli stessi, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati ed i documenti pubblicati devono essere:

Completi ed accurati: i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

Comprensibili: il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente;

Aggiornati: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi;

Tempestivi: la pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente;

In formato aperto: le informazioni ed i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Rispettare la privacy: nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

2.5. OBIETTIVI DI PERIODO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Entro 31 marzo 2021	Adozione del nuovo Piano Prevenzione corruzione e Piano per la trasparenza ed integrità alla luce delle modifiche normative e organizzative
Entro primo semestre 2021	Aggiornamento formazione interna rivolta ai dipendenti A.SE S.p.A sui contenuti del presente documento e della normativa anticorruzione e

	trasparenza in vigore, anche al fine di una maggiore sensibilizzazione sul tema e della diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità
Entro 31 marzo 2021	Relazione annuale del responsabile anticorruzione e trasparenza su applicazione ed eventuali criticità del PPC e del PTI
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Il Responsabile della trasparenza aggiornerà il Piano per la trasparenza e l'integrità
obiettivi di lungo periodo	<p>Razionalizzazione e messa a sistema dei controlli già esistenti nella società e miglioramento delle misure di prevenzione e finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati, come indicato nel PNA 2019/2021</p> <p>Messa a punto del "Sistema Trasparenza":</p> <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento complessivo della qualità della sezione Amministrazione Trasparente, con particolare attenzione alla visibilità e completezza dei dati (Soggetti interessati: tutti i Responsabili) - assicurare l'informatizzazione della gestione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, da utilizzare anche ai fini del monitoraggio - garantire la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati, avviando a tale scopo riflessioni e confronti all'interno della Società al fine di sensibilizzare i Responsabili alla verifica e a garantire l'esattezza e la completezza dei dati. - individuare e pubblicare eventuali dati ulteriori - assicurare la formazione del personale interno al fine di una maggiore sensibilizzazione sul tema e la diffusione della cultura della trasparenza; - coinvolgimento degli uffici interessati alle tematiche contenute nel Piano, al fine di raccogliere i contributi e le proposte per la sua implementazione; - costituzione di un gruppo di lavoro al fine di definire i contenuti delle diverse sotto-sezioni e i relativi flussi e stimolare le necessarie riflessioni e gli opportuni confronti tesi a migliorare i contenuti del Programma - organizzare giornate della trasparenza

2.5. NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012.

In quest'ottica anche ASE S.p.a, già in occasione dell'elaborazione delle "Linee di condotta in tema di trasparenza", approvate, unitamente al Piano di prevenzione alla corruzione, in data 13.6.2014, aveva inteso accorpate in un'unica figura le funzioni di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Attualmente, come meglio specificato nei precedenti paragrafi, il soggetto che ricopre il ruolo di RPC, ricopre anche quello di RT.

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono i seguenti:

- verificare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, attraverso una costante attività di controllo;
- assicurare la qualità, la correttezza e la chiarezza dei dati pubblicati, unitamente ai referenti interni;
- raccolta di informazioni e segnalazioni interne;
- raccordo con il responsabile per la trasparenza e l'integrità del Comune di Spoleto;

- elaborazione e pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- riferire all'amministratore unico e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- aggiornare le misure per la trasparenza e l'integrità di A.Se S.r.l., adottate dall'amministratore unico;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/13.

Per tutto quanto concerne la “FORMAZIONE DEL PERSONALE”, i “PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO”, i “CONFLITTI D'INTERESSE”, la “TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ” ed il “SISTEMA DISCIPLINARE”, si fa espresso riferimento a quanto già specificatamente indicato nel Piano di prevenzione alla corruzione (sez. A del presente documento) da intendersi qui integralmente richiamato.

2.6. ACCESSO CIVICO – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

A.SE Spoleto S.p.a, già con le “Linee di condotta in tema di trasparenza”, approvate, unitamente al Piano di prevenzione alla corruzione e successivamente con il Piano triennale per la trasparenza ed integrità (2016-2018), si era prodigata per adottare tutte le misure organizzative necessarie per rendere efficace l'accesso civico, anche attraverso la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei recapiti cui trasmettere le eventuali richieste.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 97/2016 in materia di Accesso Civico generalizzato, A.SE srl, ha inizialmente ritenuto opportuno mutuare, per quanto compatibile, il Regolamento in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, pubblicato dal Comune di Spoleto (Amministrazione Controllante), individuando i soggetti tenuti ad adempiere nell'ambito delle figure previste dal proprio organigramma aziendale. In particolare, nella sezione amministrazione trasparente del sito internet A.SE srl, oltre ad essere pubblicato il predetto regolamento, veniva precisato che il soggetto cui presentare le richieste di accesso civico generalizzato, è il RPCT, nella persona della Rag. Isabella Tomassoni e specificati i recapiti telefonici e mail.

Contestualmente alla redazione/modifica del presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato redatto il **Regolamento per l'accesso documentale, civico e generalizzato- Ase Spoleto**, sottoposto all'approvazione dell'A.U. e pubblicato sul sito internet istituzionale – sez. Amministr. Trasparente.

Nella medesima sezione del sito internet è, altresì, pubblicata la relativa modulistica e più precisamente:

- Modulo richiesta accesso civico semplice
- Modulo richiesta accesso civico generalizzato
- Modulo richiesta accesso documentale
- Modulo richiesta riesame accesso civico
- Modulo richiesta riesame accesso generalizzato
- Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta;
- Registro accessi

PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREV ALLA CORRUZIONE E P.T.I.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 (cfr *INTEGRAZIONE (ANNO 2021) del M.O.G. ex Dlgs 231/01 adottato da A.SE. SPOLETO S.r.l.*) viene sottoposto, unitamente al MOG 231, all'approvazione da parte dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito web istituzionale di ASE S.p.a. (www.asespoleto.it – sez. [amministrazione trasparente](#)); entrambi i documenti verranno aggiornati con cadenza annuale dal RPCT.

Comunicazione della pubblicazione viene data a tutto il personale dipendente.

Il presente documento è stato aggiornato in data 18/03/2021.